

IL TRIBUNALE DI VITERBO

C.P. 10/2015

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Ettore Capizzi	Presidente
dott. Federico Bonato	Giudice
dott. Antonino Geraci	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

La società SAFAS s.r.l. depositò presso la cancelleria di questo tribunale, in data 23.6.2015, un ricorso ex art. 161 primo comma l.fall.

Il tribunale accolse il ricorso con decreto in data 16.12.2015.

L'adunanza dei creditori e la relativa votazione si svolsero, dopo alcuni rinvii, all'udienza del 6.12.2017.

Poiché neanche nei successivi venti giorni risultò raggiunta la maggioranza necessaria per l'approvazione del concordato, il Tribunale dispose, con decreto depositato in data 24.1.2018 ai sensi del combinato disposto degli artt. 162 e 179 l. fall., la comparizione della società ricorrente e del commissario giudiziale per l'udienza del 7.2.2018.

In particolare, il totale dei crediti ammessi al voto è stato pari ad euro 9.491.040,77.

Hanno espresso voto sfavorevole alla proposta di concordato creditori per crediti di importo pari ad euro 4.841.968,54, che rispetto ad un totale di crediti ammessi al voto di euro 9.491.040,77, rappresentano quindi il 51,02% degli stessi.

La società ricorrente in data 7.2.2018 ha depositato una memoria difensiva nella quale non contesta i conteggi svolti per appurare il mancato



raggiungimento della maggioranza richiesta per l'approvazione della proposta ma si duole della circostanza che:

- al voto siano stati ammessi i creditori i cui crediti chirografari sono stati inclusi nelle passività assegnate alla società scissa Vallefredda Srl;
- non sia stato conteggiato ai fini del voto il credito per finanziamento del socio Gianfranco Scirocchi (euro 273.900,01), (classe D);

La Società infine reitera i rilievi di cui ai paragrafi 1 e 2 della memoria dell'11 ottobre 2017 in riferimento alla stima degli immobili, eccependo che, per effetto dei diffusi vizi –di metodo e di merito– che infirmano la stima delle attività immobiliari, è stata fornita ai creditori una rappresentazione falsata ed una erronea della consistenza dell'attivo e delle sue prospettive di liquidazione.

Con riguardo a quanto eccepito dalla ricorrente, occorre infatti osservare come la mancata ammissione al voto dei predetti creditori chirografari ovvero l'inclusione ai fini del computo delle maggioranze del voto del socio (da intendersi favorevolmente espresso per silenzio assenso in ragione della disciplina applicabile *ratione temporis*) avrebbe comportato il raggiungimento della maggioranza richiesta per l'approvazione della proposta.

In merito alle contestazioni svolte dalla ricorrente circa l'entità dei crediti ammessi alla votazione, occorre precisare che tali questioni sono state risolte preliminarmente all'udienza fissata per l'adunanza dei creditori senza che la società debitrice eccepisse nulla a riguardo, come risulta dal relativo verbale.



Nel caso di specie, nel corso dell'adunanza dei creditori, la società debitrice ha espressamente affermato di non obiettare alcunché in merito all'ammissione al voto dei creditori i cui crediti sono stati inclusi nelle passività della società scissa.

Parimenti la ricorrente nulla ha osservato in ordine alla natura non postergata del credito vantato dal socio, sollevando la questione soltanto con la memoria difensiva depositata per l'udienza fissata ex art. 162 l. fall. All'adunanza dei creditori, infatti, la proponente nulla ha osservato in merito alla mancata inclusione nel verbale del voto relativo alla classe D ove invece il verbale riporta chiaramente le CLASSI A, B e C (nessuno dei creditori era presente per tale classe).

A riguardo, tuttavia, giova precisare che la questione relativa alla natura postergata del credito vantato dal socio è già stata oggetto di esame da parte del Tribunale nel corso del presente procedimento.

In particolare, con decreto del 10.03.2016, il Tribunale aveva aperto d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato preventivo, sulla base della relazione del Commissario Giudiziale, il quale, all'esito dell'esame della documentazione contabile acquisita, evidenziò che la proposta di concordato preventivo di fatto prevedeva il riconoscimento, al credito vantato da uno dei soci e rientrante nella previsione di cui all'art. 2467 c.c., dello stesso trattamento riservato ai creditori chirografari, essendo peraltro ricompreso nella medesima classe.

Il Tribunale ritenne che tale circostanza integrasse la fattispecie di revoca dell'ammissione del concordato preventivo prevista dall'art. 173 L. F., violando la prevista collocazione la necessaria omogeneità degli interessi



economici alla cui stregua, ex art. 160 primo comma lett. c). legge fall. vanno formate le classi dei creditori.

Successivamente, tuttavia, con atto di integrazione depositato in data 23.03.2016 la proponente rettificò la proposta di concordato preventivo, con la previsione della classe D dei creditori, composta dal solo credito di euro 273.900,01 vantato dal socio Gian Franco Scirocchi. In virtù di tale modifica, il Tribunale confermo l'ammissione alla procedura di concordato.

E' dunque opinione del collegio che le predette questioni non possano essere eccepiti in questa sede dalla società ricorrente peraltro sulla base di argomentazioni che non hanno formato oggetto di discussione in sede di adunanza dei creditori.

Seppur, con riferimento alla precedente formulazione dell'art. 162 l.fall., i Supremi Giudici hanno, infatti, affermato che non ha fondamento giuridico la tesi secondo cui il debitore merita una ulteriore convocazione, *“dopo il computo del voto effettuato dal giudice delegato e prima della decisione del tribunale; sia perché la operazioni di calcolo sono state compiute su dati conosciuti e discussi dalla debitrice e non su elementi ad essa estranei o da essa ignorati; sia perché nessuna norma stabilisce che ogni singolo passaggio del procedimento, che dalla proposta di concordato preventivo porta alla dichiarazione di fallimento, debba essere contrassegnato dalle difese del proponente, una volta che egli abbia contraddetto o sia stato posto in grado di contraddire a tutte le ragioni opposte alla sua iniziativa. Ipotizzare che prima della dichiarazione di fallimento, quale effetto del mancato raggiungimento delle maggioranze, il debitore debba ancora interloquire nel riguardi del provvedimento che di quelle mancate maggioranze dà atto, è contrario al disposto dell'art. 179*



L.F. - il quale stabilisce che se le maggioranze non sono raggiunte il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale e il cui coordinamento con l'art. 162 II c. L.F. è stato ritenuto costituzionalmente legittimo da Corte Cost. 27.6.1972 n. 110” (Cassazione civile, sez. I, 05/12/2003, n. 18629).

Occorre considerare dunque che la previsione della preventiva convocazione del debitore in camera di consiglio ex art. 162 l. fall., come successivamente novellato, si rende necessaria per garantire al debitore il diritto di difesa in ordine a questioni sopravvenute ovvero nell'ipotesi di erroneità del conteggio operato ai fini della verifica delle maggioranze raggiunte. Le eventuali contestazioni attenenti l'entità dei crediti ammessi al volto devono invece essere svolte in sede di adunanza dei creditori, non potendo essere introdotte soltanto successivamente.

Per quanto concerne infine la doglianze relative alle divergenze circa la stima di alcuni beni immobili, anche tale questione è stata posta all'attenzione dei creditori nel corso delle numerose udienze fissate per l'adunanza degli stessi. Ai creditori sono state rappresentate le diverse opinioni espresse dal consulente di parte e da quello nominato dal Tribunale consentendo così agli stessi di esprimere un voto consapevole.

Il tribunale deve pertanto dichiarare improcedibile la proposta di concordato preventivo ai sensi degli artt. 179 e 162, secondo comma, legge fallimentare.

Resta solo da precisare che, non essendo stata presentata alcuna istanza di fallimento da parte del PM, sebbene tale ufficio sia stato avvisato dell'esito negativo del voto, e risultando l'intervenuta desistenza con riguardo all'istanza di fallimento proposta da I.C.O.S. Degano Srl (NRG



129/2014 Tribunale di Viterbo), non vi è luogo - allo stato - all'assunzione di altri provvedimenti eventualmente finalizzati ad accertare i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.f. .

P.Q.M.

Visti gli artt. 162, 177, 178 e 179 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

1) dichiara improcedibile la proposta di concordato preventivo della società SAFAS s.r.l. per mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, stessa legge;

2) manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Viterbo in data 27.2.2018

Il Giudice rel.

Antonino Geraci

Il Presidente

dott. Ettore Capizzi

